



CORTE DEI CONTI

1136826|06/10/2020
|R_MARCHE|GRM|AII|A
90/2020/AII/167

Deliberazione n. 85/2020/PARI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nell'udienza del 24 settembre 2020

composta dai magistrati:

Presidente di Sezione Antonio CONTU – Presidente

Cons. Valeria FRANCHI – Componente

Ref. Flavia D'ORO – Componente

Ref. Paola LO GIUDICE – Componente

Ref. Fabio CAMPOFILONI – Componente

Ref. Cristiana CREMONESI – Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

nel giudizio sul rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019

VISTI gli articoli 81, 97, 100, comma 2, e 103, comma 2, della Costituzione;

VISTI gli articoli 39, 40 e 41 del Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTO l'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTO il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", modificato con d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 11 dicembre 2001, n. 31, recante "Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione";

VISTA la legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, recante "Norme in materia di organizzazione e di personale della regione";

VISTA la legge 11 marzo 1953, n. 87, recante "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale";

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 7/SSRRCO/QMIG/13 del 14 giugno 2013;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti:

- n. 9/SEZAUT/2013/INPR del 20 marzo 2013 concernente "Prime linee di orientamento per la parifica dei rendiconti delle Regioni di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213";

- n. 14/2014/SEZAUT/INPR del 15 maggio 2014 recante "Linee di orientamento sul giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione";

- n. 3/SEZAUT/2020/INPR del 27 aprile 2020, con la quale sono state approvate le linee guida e il relativo questionario per le relazioni dei Collegi dei revisori dei conti presso le Regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2019, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, legge 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTA la deliberazione di questa Sezione regionale di controllo n. 2/2020/INPR depositata il 31 gennaio 2020, con la quale è stato approvato il programma delle attività per l'anno 2020;

VISTE le linee di orientamento del Presidente della Corte dei conti trasmesse il 16 aprile 2018 in materia di "Procedure per lo svolgimento dell'attività istruttoria e dell'udienza del giudizio di parificazione del rendiconto generale della regione/provincia autonoma, per l'esercizio 2017";

VISTA la deliberazione n. 572 del 15 maggio 2020, con cui la Giunta regionale ha presentato all'Assemblea legislativa regionale la proposta di legge regionale

concernente: “Rendiconto Generale della Regione per l’anno 2019”, trasmessa a questa Sezione con nota assunta a prot. n. 1422 del 21 maggio 2020;

VISTA la relazione del Collegio dei revisori relativa alla proposta di legge regionale concernente il “Rendiconto generale della Regione Marche per l’anno 2019”, trasmessa a questa Sezione con nota assunta a prot. n. 2028 del 7 luglio 2020, ritrasmessa completa di firme con prot. n. 2032 del 7 luglio 2020 e recante parere favorevole all’approvazione del Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio finanziario 2019;

VISTA la relazione-questionario dell’Organo di revisione redatta in base alle Linee guida relative ai rendiconti regionali dell’esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle Autonomie con la sopra richiamata deliberazione n. 3/SEZAUT/2020/INPR, trasmessa a questa Sezione con nota assunta a prot. n. 2084 del 9 luglio 2020, integrata con successiva nota assunta a prot. n. 2093 del 10 luglio 2020;

VISTA la documentazione trasmessa a questa Sezione con nota assunta a prot. n. 2127 del 14 luglio 2020, relativa agli emendamenti alla proposta di legge regionale concernente “Rendiconto Generale della Regione Marche per l’anno 2019”, comunicati alla Giunta regionale il 13 luglio 2020 nonché agli emendamenti del 29 maggio 2020, 15 giugno 2020 e del 6 luglio 2020;

VISTO il parere favorevole sui citati emendamenti espresso dal Collegio dei revisori in data 21 luglio e trasmesso con nota assunta a prot. n. 2182 del 21 luglio 2020;

ESAMINATA la documentazione richiesta in via istruttoria all’Amministrazione regionale;

VISTE le note prot. nn. 2425 e 2426 del 4 settembre 2020, con le quali questa Sezione regionale di controllo ha trasmesso, rispettivamente, all’Amministrazione regionale (Presidente della Giunta regionale, Presidente del Consiglio regionale, Assessore al bilancio, Segretario Generale, Collegio dei revisori) e al Procuratore regionale le istruttorie dei Magistrati incaricati del controllo in merito al giudizio di parificazione del Rendiconto Generale della Regione per l’esercizio 2019, al fine di consentire l’espletamento del previsto contraddittorio;

VISTA la nota di riscontro della Giunta regionale assunta a prot. n. 2539 del 14 settembre 2020;

UDITI i rappresentanti dell’Amministrazione intervenuti nell’adunanza, svolta in modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, del 14 settembre 2020;

SENTITO il Procuratore regionale nella medesima adunanza;

VISTA l’ordinanza n. 5/2020 del 14 settembre 2020, con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per le Marche ha fissato l’udienza odierna per la pronuncia relativa al giudizio di parificazione del Rendiconto generale della Regione Marche per l’esercizio finanziario 2019;

VISTA la memoria del Procuratore regionale, depositata presso la Sezione in data 18 settembre 2020;

VISTA la nota prot. n. 2591 del 18 settembre 2020, con la quale questa Sezione regionale ha trasmesso all'Amministrazione regionale la memoria del Procuratore regionale;

VISTA la nota dell'Amministrazione regionale (Giunta regionale) assunta a prot. n. 2593 del 21 settembre 2020, con la quale sono stati inviati ulteriori elementi informativi;

VISTA la proposta di relazione definitiva dei magistrati della Sezione regionale incaricati dell'istruttoria;

UDITI nella pubblica udienza del 24 settembre 2020 i magistrati: Ref. Flavia D'Oro, Ref. Fabio Campofiloni, Ref. Paola Lo Giudice, Cons. Valeria Franchi e Ref. Cristiana Cremonesi;

UDITO l'intervento per la Regione dell'Assessore al Bilancio dott. Fabrizio Cesetti;

UDITO il Procuratore Regionale Dr. Giuseppe De Rosa che, nel ribadire le conclusioni già formulate nella memoria scritta, ha chiesto al Collegio di parificare il rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019, tenuto conto delle osservazioni precisate;

RITENUTO in

FATTO

Il Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio finanziario 2019 è stato presentato dalla Regione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in data 21 maggio 2020.

Le risultanze, in euro, del Rendiconto generale della Regione Marche per l'anno 2019, come modificato dagli emendamenti di cui alla citata nota del 14 luglio 2020, sono le seguenti:

CONTO DEL BILANCIO

GESTIONE DI COMPETENZA

La Regione ha accertato entrate pari a euro 4.490.949.340,20 ed ha assunto impegni per spese pari ad euro 4.434.556.179,40 secondo gli importi risultanti dalle seguenti tabelle:

Entrate		
Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.193.676.008,51
Titolo 2	Trasferimenti correnti	359.023.290,86
Titolo 3	Entrate extratributarie	167.711.509,10
Titolo 4	Entrate in conto capitale	124.136.417,11
Titolo 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie	128.036.985,02
Titolo 6	Accensione Prestiti	0,00
Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	518.365.129,60
	Totale accertamenti	4.490.949.340,20
Spese		
Titolo 1	Spese correnti	3.512.620.865,15
Titolo 2	Spese in conto capitale	206.804.425,38
Titolo 3	Spese per incremento attività finanziarie	153.281.149,73
Titolo 4	Rimborso Prestiti	43.484.609,54
Titolo 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00
Titolo 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	518.365.129,60
	Totale impegni	4.434.556.179,40

La Regione ha effettuato riscossioni di competenza pari ad euro 3.899.185.517,17, determinando la formazione di residui attivi di competenza pari ad euro 591.763.823,03.

TITOLO	PREVISIONE DEFINITIVA	ACCERTAMENTI	MAGGIORI (+) O MINORI (-) ENTRATE	RISCOSSIONI SULLA COMPETENZA	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA
TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	3.174.276.904,47	3.193.676.008,51	19.399.104,04	2.832.084.928,57	361.591.079,94
TITOLO 2 Trasferimenti correnti	447.517.111,19	359.023.290,86	-88.493.820,33	289.214.765,86	69.808.525,00
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	170.208.878,56	167.711.509,10	-2.497.369,46	162.860.338,53	4.851.170,57
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	342.509.580,55	124.136.417,11	-218.373.163,44	48.169.265,25	75.967.151,86
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie	642.756.706,36	128.036.985,02	-514.719.721,34	49.172.146,46	78.864.838,56
TITOLO 6 Accensione prestiti	242.931.908,79	0,00	-242.931.908,79	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI 1-7	5.020.201.089,92	3.972.584.210,60	-1.047.616.879,32	3.381.501.444,67	591.082.765,93
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	956.753.405,65	518.365.129,60	-438.388.276,05	517.684.072,50	681.057,10
TOTALE GENERALE	5.976.954.495,57	4.490.949.340,20	-1.486.005.155,37	3.899.185.517,17	591.763.823,03

I pagamenti di competenza sono stati pari ad euro 3.840.531.100,23 ed hanno determinato la formazione di residui di competenza pari ad euro 594.025.079,17.

	PREV. DEFINITIVE	IMPEGNI	PAGAMENTI SULLA COMPETENZA	RESIDUI PASSIVI DA ES. DI COMPETENZA	ECONOMIE DI COMPETENZ A
		FPV			
TITOLO 1 Spese correnti	4.135.762.694,08	3.512.620.865,15	3.235.515.086,05	277.105.779,10	588.305.821,38
		34.836.007,55			
TITOLO 2 Spese in conto capitale	822.977.715,80	206.804.425,38	144.689.223,40	62.115.201,98	531.183.850,76
		84.989.439,66			
TITOLO 3 Spese per incremento di attività finanziarie	670.791.731,26	153.281.149,73	153.263.149,73	18.000,00	517.274.505,57
		236.075,96			
TITOLO 4 Rimborso di prestiti	110.762.949,72	43.484.609,54	21.926.013,33	21.558.596,21	67.278.340,18
		0,00			
TITOLO 5 Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			
TOTALE TITOLI 1-5	5.740.295.090,86	3.916.191.049,8	3.555.393.472,51	360.797.577,29	1.704.042.517,89
		120.061.523,17			
TITOLO 7 Uscite per conto terzi e partite di giro	956.753.405,65	518.365.129,60	285.137.627,72	233.227.501,88	438.388.276,05
		0,00			
TOTALE TITOLI	6.697.048.496,51	4.434.556.179,40	3.840.531.100,23	594.025.079,17	2.142.430.793,94
		120.061.523,17			

GESTIONE DEI RESIDUI

Al termine dell'esercizio 2019, i residui attivi sono risultati pari ad euro 1.910.915.173,32 ed i residui passivi pari ad euro 1.558.603.324,99.

RESIDUI ATTIVI:	
originati dalla competenza	591.763.823,03
originati da esercizi precedenti	1.319.151.350,29
TOTALE DEI RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019	1.910.915.173,32

RESIDUI PASSIVI:	
originati dalla competenza	594.025.079,17
originati da esercizi precedenti	964.578.245,82
TOTALE DEI RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019	1.558.603.324,99

GESTIONE DI CASSA

I prospetti della gestione di cassa estratti dal SIOPE e le risultanze complessive del conto del tesoriere confermano la coincidenza tra i dati contenuti nei due documenti e i dati risultanti dal rendiconto.

	Gestione ordinaria	Gestione sanitaria	Gestione complessiva
Fondo cassa iniziale al 1° gennaio 2019	66.317.728,29	307.079.823,84	373.397.552,13
Riscossioni	896.808.547,32	3.769.562.421,65	4.666.370.968,97
Pagamenti	907.795.851,85	3.709.351.866,76	4.617.147.718,61
Fondo cassa al 31 dicembre 2019	55.330.423,76	367.290.378,73	422.620.802,49

	SIOPE	Rendiconto	Tesoriere
TITOLO 1: Entrate correnti	3.383.580.573,02	3.383.580.573,02	3.383.580.573,02
TITOLO 2: Trasferimenti correnti	384.836.342,15	384.836.342,15	384.836.342,15
TITOLO 3 Entrate extra tributarie	164.950.455,76	164.950.455,76	164.950.455,76
TITOLO 4 Entrate in conto capitale	98.119.885,26	98.119.885,26	98.119.885,26
TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività Finanziarie	116.071.784,79	116.071.784,79	116.071.784,79
TITOLO 6 Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro	518.811.927,99	518.811.927,99	518.811.927,99
Incassi da regolarizzare	0,00	0,00	
TOTALE ENTRATE	4.666.370.968,97	4.666.370.968,97	4.666.370.968,97
TITOLO 1: Spese correnti	3.510.964.307,47	3.510.964.307,47	
TITOLO 2: Spese in conto capitale	213.528.232,35	213.528.232,35	
TITOLO 3: Spese per incremento di attività Finanziarie	153.314.499,73	153.314.499,73	
TITOLO 4: rimborso di prestiti	21.926.013,33	21.926.013,33	
TITOLO 5: Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	
TITOLO 7: Spese in conto terzi e partite di giro	717.414.665,73	717.414.665,73	717.414.665,73
Pagamenti da regolarizzare	0,00	0,00	0,00
TOTALE SPESE	4.617.147.718,61	4.617.147.718,61	4.617.147.718,61

RISULTATO FINANZIARIO

Il risultato finanziario dell'esercizio 2019 risultante dal conto del bilancio è positivo per euro 654.871.127,65.

GIACENZA DI CASSA TESORERIA REGIONALE AL 31.12.2019 (+)	422.620.802,49
RESIDUI ATTIVI AL 31.12.2019 (+)	1.910.915.173,32
RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2019 (-)	1.558.603.324,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (-)	34.836.007,55
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE (-)	84.989.439,66
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER PARTITE FINANZIARIE (-)	236.075,96
AVANZO FINANZIARIO COMPLESSIVO 2019	654.871.127,65

Il seguente prospetto evidenzia la composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	654.871.127,65
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia esigibilità	81.073.751,56
Fondo a copertura residui perenti pari al 100%	127.234.148,05
Fondo passività potenziali	16.391.835,73
Fondo ripiano perdite società partecipate	12.343.084,73
Fondo rischi passività da contenzioso	42.359.069,85
Fondo a copertura degli effetti derivanti dall'art. 1 della L.296/2006	39.291.553,93
Fondo a copertura degli effetti finanziari derivanti dalla revisione delle stime della manovra fiscale regionale	12.699.250,00
Totale parte accantonata (B)	331.392.693,85
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	142.909.836,20
Vincoli derivanti da trasferimenti	331.919.506,78
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	203.804,72
Altri vincoli	
Totale parte vincolata (C)	475.033.147,70
Totale parte destinata agli investimenti (D)	-
Totale parte disponibile E= A-B-C-D	-151.554.713,90

INDEBITAMENTO

L'indebitamento complessivo della Regione (comprensivo del debito autorizzato e non contratto) alla fine dell'esercizio 2019 è pari a euro 658.394.074,50, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente nel quale ammontava ad euro 714.086.931,56.

DEBITO AL 31/12/2018	714.086.931,56
VARIAZIONI NELL'ANNO	-55.692.857,06
DEBITO AL 31/12/2019	658.394.074,50
<i>di cui anticipazione di liquidità ex d.l. n. 35/2013</i>	<i>17.630.725,00</i>

EQUILIBRIO DI BILANCIO ART. 1, COMMA 466, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016, N. 232

Nell'esercizio 2019, sulla base dei dati certificati dall'Amministrazione, la Regione Marche ha rispettato i vincoli di bilancio e conseguito il rispetto degli obiettivi di saldo ai sensi dell'art. 1, comma 466, della legge n. 232/2016:

RISULTATI 2019		dati di competenza finanziaria (importi in migliaia di euro)	dati di cassa (facoltativo) (importi in migliaia di euro)
A	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DI ENTRATA	115.406	
B+C+ D+E+ F	ENTRATE FINALI	3.972.584	4.147.559
G	TOTALE SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	18.155	
H+I+ L	SPESE FINALI	3.992.816	3.877.806
M	TOTALE SPAZI FINANZIARI CEDUTI	0	
N	SPAZI ACQUISITI NON UTILIZZATI	265	
O	SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI VALIDE AI FINI DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA (O=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M-N)	113.064	269.753
P	OBIETTIVO DI SALDO	59.068	
Q	DIFFERENZA TRA IL SALDO TRA ENTRATE E SPESE FINALI NETTO E OBIETTIVO (Q = O - P)	53.996	269.753

STATO PATRIMONIALE

Lo stato patrimoniale presenta le risultanze di seguito indicate:

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	CONSISTENZA AL 31/12/2019
A) CREDITI VS LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	
TOTALE CREDITI VS PARTECIPANTI (A)	-
B) IMMOBILIZZAZIONI	
Totale immobilizzazioni immateriali	23.070.381,24
Totale immobilizzazioni materiali	415.704.790,85
Totale immobilizzazioni finanziarie	514.323.390,22
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	953.098.562,31
C) ATTIVO CIRCOLANTE	
Totale rimanenze	-
Totale crediti	1.423.052.375,69
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	-
Totale disponibilità liquide	829.663.571,92
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	2.252.715.947,61
D) RATEI E RISCONTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	-
TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	3.205.814.509,92

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	CONSISTENZA AL 31/12/2019
A) PATRIMONIO NETTO	
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	654.411.285,92
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B)	117.396.322,35
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (C)	-
D) DEBITI	
TOTALE DEBITI (D)	2.332.620.468,80
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	101.386.432,85
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	3.205.814.509,92

CONTI D'ORDINE	
TOTALE CONTI D'ORDINE	535.771.161,10

RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO 2019	54.903.590,79
--	----------------------

Va peraltro precisato che, in sede istruttoria, sono stati rilevati due debiti fuori bilancio che sono stati oggetto di pagamento in assenza di un riconoscimento da parte del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 73 del d. lgs. 118/2011.

Con riguardo agli impegni e ai pagamenti pari ad euro 130.006,68 ed euro 6.197,48, effettuati in assenza della procedura di riconoscimento di debito fuori bilancio, la Sezione ha chiesto chiarimenti all'Amministrazione regionale, prospettando una grave irregolarità contabile, che avrebbe potuto comportare una mancata parificazione delle suddette poste.

In sede di contraddittorio la Regione ha giustificato il proprio operato evidenziando che, per tali partite debitorie, non si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto l'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti del beneficiario si è perfezionata nel corso del 2019, con la conclusione dell'istruttoria avviata ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, e nel medesimo esercizio è stata estinta.

Con riguardo alla prima posta, relativa al conguaglio delle spese sostenute da INTERPORTO per la liquidazione della società CEMIM (società consortile partecipata dalla Regione) su mandato della Regione stessa, perfezionato con atto dirigenziale 267/03 del 13 settembre 2006, è stato richiamato quanto descritto nel documento istruttorio del decreto di impegno e liquidazione n. 1202 del 5 dicembre 2019, che fa riferimento all'iter procedimentale che ha portato alla quantificazione del credito effettivamente maturato nei confronti della Regione. L'istruttoria, avviata nel luglio 2018, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j) d.lgs. 118/2011, tramite l'invio alla società della richiesta di una documentata rendicontazione delle spese sostenute, a seguito della presentazione da parte della società della situazione aggiornata al 30.5.2016 e della richiesta di liquidazione, da parte della società medesima (nel marzo 2018), dell'importo di euro 572.858,00, si sarebbe conclusa solo nell'ottobre 2019, con la trasmissione di un nuovo prospetto di liquidazione rideterminando la somma in euro 140.555,70. A seguito del parere del servizio Avvocatura regionale, che si è espresso nel mese di novembre 2019, l'importo liquidabile è stato rideterminato in euro 130.006,68, al netto delle spese riferite a procedimenti giudiziari introitati nei confronti della Regione Marche che risultano sfavorevolmente conclusi a danno della società. L'amministrazione regionale ha quindi fatto presente che solo nel mese di novembre 2019 "è stata determinata l'esistenza del debito nei confronti della società e quantificata la somma da pagare,

risultata inferiore a quanto accantonato, dunque l'obbligazione si è perfezionata" e che "per tale partita debitoria non si è proceduto al riconoscimento del debito fuori bilancio in quanto l'obbligazione giuridicamente vincolante nei confronti del beneficiario si è perfezionata nel corso del 2019 e nel medesimo esercizio è stata estinta". Ha altresì evidenziato che "non sarebbe stato possibile assumere l'impegno nel 2018, non essendo ancora determinati in quell'esercizio la ragione e l'entità del debito, che si sono perfezionate solo al termine dell'istruttoria e con il parere dell'Avvocatura nel 2019" e che la suddetta posta non rientrerebbe nelle fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 73 d.lgs. 118/2011.

Le medesime argomentazioni sono state adottate con riguardo alla posta pari ad euro 6.197,48 (relativo a contributi sociali per gli esercizi 2015-2018 statutariamente previsti a favore del Centro di ecologia e climatologia - Osservatorio geofisico sperimentale di Macerata, da parte del socio pubblico): anche per essa, infatti, la Regione ha evidenziato che l'obbligazione si è perfezionata solo nel corso del 2019, all'esito dell'istruttoria, con la determinazione dell'esistenza del debito nei confronti della società e la quantificazione della somma da pagare.

La Regione ha precisato di aver attivato la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio solo per quelle partite (dovute all'esito della riconciliazione di debiti con i propri enti e società partecipate) per le quali "le obbligazioni giuridicamente vincolanti nei confronti dei beneficiari si erano perfezionate negli anni precedenti all'esercizio 2019".

Con riguardo alle partite accantonate nel fondo passività potenziali 2019 non ancora conciliate al 31/12/2019, l'Amministrazione regionale ha comunicato che procede "ad attivare la procedura per il riconoscimento del debito fuori bilancio in tutti i casi in cui, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. 118/2011, l'estinzione dell'obbligazione avvenga in esercizi successivi rispetto a quello del perfezionamento della stessa".

Secondo l'interpretazione fornita dalla Regione, pertanto, "è la mancata assunzione dell'impegno di spesa nello stesso esercizio di determinazione dell'esistenza e della consistenza del debito che richiede l'attivazione della procedura del debito fuori bilancio prevista dall'art. 73 del d.lgs. 118/2011" dal momento che "solamente nel momento in cui viene accertata l'esistenza dell'obbligazione passiva vi sono gli elementi costitutivi per l'assunzione dell'impegno di spesa nel bilancio, fase conclusiva che sancisce la riconciliazione delle poste reciproche".

In sede di contraddittorio orale, il Collegio dei revisori ha confermato che l'obbligazione giuridica è sorta solo nel 2019 evidenziando altresì la peculiarità delle due partite debitorie e l'esiguità della seconda. Chiesti sul punto specifici chiarimenti in merito al corretto inquadramento della fattispecie e alla definizione della sua portata, il Collegio dei revisori ha confermato che si tratta delle uniche fattispecie per le quali non è stata attivata la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio.

Nella memoria depositata a seguito della adunanza in data 18 settembre 2020, il Procuratore regionale, con riferimento alla prima posta, pari ad euro 130.006,68,

riteneva “non integrata – quanto meno allo stato degli atti – la supposta irregolarità formale e sostanziale dell’operato della Regione Marche, con riferimento all’impegno disposto nell’anno 2019”, rimettendo le considerazioni svolte alle valutazioni del Collegio, non ravvisando i presupposti per una pronuncia di parificazione parziale né una questione di potenziale contrasto tra gli interessi della Giunta regionale e del Consiglio regionale. A tale riguardo evidenziava l’oggettiva incertezza legata alla determinazione di quanto eventualmente spettante alla Società partecipata e rilevava che l’istruttoria della Sezione di controllo non avrebbe chiarito a quale specifica e concreta obbligazione si riferisse il debito di che trattasi. Evidenziava che il predetto importo nel bilancio 2018 di Interporto Marche “veniva quantificato nella differenza tra quanto rivendicato dal precedente organo amministrativo (euro 680,579,00) e quanto ritenuto doversi svalutare in via parziale e prudenziale (euro 107.721,00) per riallineare il credito a quanto riconoscibile in favore di Interporto”. Dubitava pertanto che negli anni di iscrizione della posta (2017 e 2018) sussistessero gli elementi costitutivi di una obbligazione debitoria della Regione Marche” poiché “il presunto credito di euro 572.858,00 di Interporto Marche si prestava in effetti a valutazioni più che soggettive con riferimento sia alla natura sia all’importo della/delle spesa/e da rimborsare alla partecipata regionale, considerato che la Regione Marche si era “meramente” vincolata a “tenere indenne” Interporto dalle (ulteriori) spese di liquidazione della Società Cemim: spese evidentemente da valutare sotto i profili sia della attinenza al predetto titolo, sia nel relativo quantum”. Escludeva la sussistenza di una obbligazione giuridicamente perfezionata anche sulla base della “drastica riduzione della partita debitoria risultante dall’impegno attuato nell’anno 2019, all’esito di una specifica istruttoria e di un parere legale dell’Avvocatura regionale, nella somma (non dell’importo di euro 572.858,00, siccome valutato da Interporto, bensì) di euro 130.006,68 (pari a meno di un quarto delle partite iscritte nei bilanci 2017 e 2018 degli Enti di che trattasi)”.

Con riguardo al debito di euro 6.197,48, “accertato nell’anno 2018 e poi impegnato e pagato nell’identico importo nell’anno 2019 in assenza della procedura legislativa di riconoscimento del debito” fuori bilancio, la Procura concludeva che l’Ente avrebbe dovuto provvedere al formale riconoscimento “non risultando emergere alcun elemento di incertezza e/o di novità in fattispecie né prima e né dopo l’iscrizione della specifica partita nei bilanci 2018”. Tuttavia, anche per tale fattispecie non ravvisava “nel concreto, episodico e contenuto caso” i presupposti per la mancata parificazione della posta né una questione di contrasto tra interessi della Giunta e del Consiglio, evidenziando che l’assunzione della somma a carico del bilancio regionale risultava *ab origine* di pacifica imputazione; che la corretta iscrizione nell’anno 2018 tra gli accantonamenti del Fondo perdite potenziali aveva in ogni caso escluso ipotesi di rischi di squilibri sostanziali dei bilanci regionali; infine, che l’impegno nonché il pagamento nel mese di dicembre 2019 della somma “del tutto contenuta” “hanno evitato l’ulteriore rinvio all’esercizio 2020... di un pagamento che si sarebbe dovuto effettuare comunque”.

Tutto ciò premesso, considerato in

DIRITTO

1. Come è noto il giudizio della Sezione di controllo sulla parificazione del rendiconto regionale, ai sensi del d.l. 174/2012, ha per oggetto la verifica della corrispondenza dei dati presenti nel documento contabile redatto dall'ente territoriale coi dati in possesso della Corte, nonché il rispetto delle norme e dei principi della contabilità pubblica, il cui riscontro trova ulteriore spazio nella relazione allegata alla presente deliberazione. Sia la presente deliberazione che la relazione allegata si collocano nel momento temporale intercorrente tra la proposta di legge della Giunta e la stessa legge di approvazione del rendiconto da parte del Consiglio regionale: di talché quest'ultimo potrà tenere conto delle osservazioni mosse dal giudice contabile.

2. Tanto premesso, va riscontrata la regolarità sostanziale della gestione, così come sottolineato dal pubblico ministero nell'udienza odierna, con l'eccezione di due capitoli n. 2100410006 (trasferimento ad INTERPORTO per rimborso spese di liquidazione CEMIM) e n. 2010110093 (contributi sociali Centro di ecologia e climatologia - Osservatorio geofisico sperimentale di Macerata) per i quali la Sezione, in sede istruttoria, aveva rilevato il mancato riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio, ai sensi dell'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011.

La genesi dei due capitoli, già esposta in fatto, evidenzia che il primo concerne il saldo di un debito che la Regione aveva maturato con la società Interporto per un incarico conferitole per la liquidazione della società partecipata CEMIM. Dal riscontro col bilancio gestionale risulta che il citato capitolo era stato appostato, ma con una dotazione pari a zero. Il secondo capitolo, concernente un contributo al Centro di ecologia e climatologia - Osservatorio geofisico sperimentale di Macerata, non risultava nemmeno dal bilancio gestionale, ma era stato istituito solo a seguito di una variazione di bilancio (come analiticamente esposto nella relazione allegata alla presente delibera). In entrambi i casi le relative dotazioni finanziarie erano state create attingendo al fondo passività potenziali.

In sede istruttoria era stato osservato che l'assenza di stanziamento nel bilancio di previsione doveva indurre al riconoscimento del debito fuori bilancio, pur in presenza di un accantonamento: ciò in aderenza alla giurisprudenza consolidata di questa Corte, sancita da ultimo dalla delibera della Sezione delle Autonomie n. 27/2019. Ed invero, poggiare l'impegno sul mero accantonamento, in assenza del riconoscimento del debito da parte del Consiglio, induce a svilire la posizione dell'organo assembleare, al quale viene sottratta una parte - seppur modesta - della sua funzione autorizzatoria, che si esplica nella legge di approvazione del bilancio: ed infatti con il ridetto riconoscimento, viene ricondotta nell'alveo del bilancio quella posta che, per diverse cause, vi era sfuggita.

In particolare, come è stato osservato nella relazione allegata alla presente deliberazione, se le differenze sono riconducibili ad un mancato impegno di risorse da parte dell'ente, anche in termini di carenza di residui passivi, a fronte di maggiori

crediti dell'organismo o della società partecipati, una volta accertata l'effettiva esistenza di quei crediti, l'ente è tenuto ad adottare gli interventi correttivi di natura contabile necessari per la regolarizzazione nel bilancio di competenza dell'esercizio in corso, mediante il ricorso all'apposita procedura del riconoscimento del debito fuori bilancio, dopo aver accertato naturalmente l'esistenza dei presupposti e delle condizioni richieste. Infatti, in tale ipotesi, l'esistenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate implica la presenza di debiti fuori bilancio, indipendentemente dall'esistenza di specifici accantonamenti, fermo restando che la previsione in via prudenziale di un accantonamento per passività potenziali effettuato nel risultato di amministrazione dovrebbe facilitare il finanziamento del debito emerso. È pur vero che, nel caso siano attestati maggiori debiti per l'ente locale è opportuno e prudenziale che, nelle operazioni di chiusura del rendiconto nel quale emergono gli scostamenti, l'ente stanzi in un fondo rischi l'importo degli eventuali debiti fuori bilancio da regolarizzare, nella prospettiva di assicurare una corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile. Ma questo non esclude la necessità della regolazione contabile di detto onere, che dovrà essere ricondotto al bilancio secondo la procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio: ciò prima dell'effettuazione delle necessarie variazioni dello stesso bilancio (che, nei casi all'esame, sono occorse in un momento successivo con delibera di Giunta).

Va, dunque, precisato che, sebbene il più volte citato 1° comma dell'art. 73 faccia riferimento all'acquisizione da parte della Regione delle specifiche utilità ivi menzionate (beni e servizi utilmente resi) in assenza di impegno di spesa, quest'ultimo deve, per l'appunto, essere preceduto dal riconoscimento del debito fuori bilancio laddove poggi su di un mero accantonamento.

3. Sotto il profilo della classificazione delle due poste, la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio regionale derivava dal fatto che la prima poteva considerarsi un "servizio" (consistente nell'attività di liquidazione di una partecipata), secondo la dicitura del primo comma del citato art. 73, mentre la seconda un "bene", sempre secondo detta normativa, con riferimento all'utilità acquisita da parte del Centro di ecologia e climatologia - Osservatorio geofisico sperimentale di Macerata che ha ottenuto il contributo.

Al riguardo non ha pregio l'affermazione della Regione secondo la quale detto art. 73 non preveda le ipotesi della riconciliazione dei debiti con le società partecipate, di cui all'art. 11, comma 6, lettera j) del d.lgs. n. 118/2011, poiché, da un lato, detta riconciliazione - nel riguardare il rapporto con le partecipate - ha solo una valenza ricognitiva dei debiti e crediti reciproci; da un'altra prospettiva, anche ove si volesse creare un collegamento di tale riconciliazione con le ipotesi di cui all'art. 73, quest'ultimo avrebbe unicamente una valenza "trasversale", poiché il riconoscimento del debito fuori bilancio dovrebbe essere operato per ognuna di dette ipotesi, pur essendo il debito proprio della società partecipata.

4. Non condivisibile è altresì la deduzione della Regione secondo la quale l'esatta quantificazione del primo debito è stata operata solo nel corso dell'esercizio 2019, mentre il riconoscimento sarebbe dovuto avvenire solo se la stessa obbligazione

fosse stata esigibile nel corso di un esercizio precedente.

Ed infatti, alla stregua delle suesposte considerazioni, non è tanto il momento temporale in cui sorge l'obbligazione che deve essere riguardato ai fini del riconoscimento, quanto il fatto, appunto, di essere un fenomeno occorso al di fuori delle previsioni del bilancio.

Nel caso che ci occupa, la prospettazione della Regione sembra basarsi su di un'interpretazione dell'art. 73 del D.lgs n. 118/2011 che identifica la definizione di "debito fuori bilancio" sulla base di un fattore temporale ("...è la mancata assunzione dell'impegno di spesa nello stesso esercizio di determinazione dell'esistenza e della consistenza del debito che richiede l'attivazione della procedura del debito fuori bilancio prevista dall'art. 73 del D.lgs. 118/2011" - Cfr. pag. 6 controdeduzioni della Regione) che non trova alcun riscontro nella testuale formulazione del menzionato articolo di legge. Secondo l'interpretazione fornita dalla Regione, infatti, sarebbe la mera discrasia temporale tra il sorgere dell'obbligazione giuridicamente perfezionata e l'adozione dell'impegno di spesa (o meglio, la mancata adozione dell'impegno di spesa nell'esercizio in cui l'obbligazione è sorta) che renderebbe necessario il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio, pertanto correlato solamente allo slittamento della regolazione contabile del debito (sorto nell'esercizio precedente) all'esercizio successivo. Ha fondamento, invece, il principio di tempestività del riconoscimento del debito fuori bilancio. Sul punto la Sezione delle Autonomie ha infatti sottolineato che "... l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portata tempestivamente al Consiglio dell'ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194 comma 1 del TUEL (nel caso che ci occupa, l'art. 73 del d.lgs. 118/2011), ed il reperimento delle necessarie coperture..." (Cfr. Sezione Autonomie del. 21/2018/QMIG). Pertanto, se il fattore temporale assume rilievo nelle diverse tipologie di debito fuori bilancio, è per l'aspetto acceleratorio e non dilatorio come prospettato dalla Regione.

5. Peraltro va considerato che, secondo quanto esplicitato al precedente punto 1), con la legge di approvazione del rendiconto, il Consiglio regionale potrà regolarizzare le poste per le quali, in questa sede, è stata esclusa la parificazione.

6. Considerato, infine che:

- in base ai dati di rendiconto, sono stati rispettati i limiti autorizzatori delle previsioni di spesa definitive di competenza e di cassa;
- che, in base ai dati forniti dall'Amministrazione, risulta rispettato il limite d'indebitamento di cui all'art. 62, comma 6, del d.lgs. n. 118/2011;
- che è stato conseguito il saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio), come attestato dalla certificazione trasmessa al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che, nell'allegata relazione, sono contenute le osservazioni della Sezione, ai sensi dell'art. 41 del testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre

2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213;

P.Q.M.

PARIFICA, nelle sue componenti del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale, il Rendiconto generale della Regione Marche per l'esercizio 2019, ad eccezione dei capitoli n. 2100410006 (trasferimento ad INTERPORTO per rimborso spese di liquidazione CEMIM) e n. 2010110093 (contributi sociali Centro di ecologia e climatologia - Osservatorio geofisico sperimentale di Macerata);

APPROVA l'allegata relazione, elaborata ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

ORDINA che i conti oggetto del presente giudizio siano restituiti al Presidente della Regione Marche per la successiva presentazione al Consiglio regionale;

DISPONE che copia della presente decisione, con l'allegata relazione, sia trasmessa al Presidente della Giunta regionale Marche e al Presidente dell'Assemblea legislativa della Regione Marche per la successiva presentazione al Consiglio regionale, nonché al Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per le Marche;

ORDINA, infine, che copia della relazione sia inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Così deciso in Ancona, nella Camera di consiglio del 24 settembre 2020.

Il Presidente (estensore)

Antonio CONTU

f.to digitalmente

I relatori

Cons. Valeria FRANCHI

f.to digitalmente

Ref. Flavia D'ORO

f.to digitalmente

Ref. Paola LO GIUDICE

f.to digitalmente

Ref. Fabio CAMPOFILONI

f.to digitalmente

Ref. Cristiana CREMONESI

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria in data 5 ottobre 2020

Il direttore della Segreteria

Barbara Mecozzi

f.to digitalmente